



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1 del 10 GEN. 2020

**OGGETTO:** convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa - per l'accoglienza di medici in formazione specialistica presso la UOC Riabilitazione Mielolesi del P.O. CTO - Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 10 GEN. 2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni

*Emilia Martignoni*

*[Signature]*



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1 del 10 GEN, 2020

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste

- la D.G.R. n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la D.G.R. XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta D.G.R. XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### Visti

- il Decreto Legislativo n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i. - attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la Legge Regionale del 30.12.2009 n. 33 -T.U. delle leggi regionali in materia di sanità e s.m.i.;
- il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04.02.2015 - Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- la DGR X/7850 del 12.02.2018 *"Modifiche al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO approvato con DGR n. X/6886 del 17.07.2017, recante: "Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini/CTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4 della L.R. n. 33 del 30.12.2009, come modificata con L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 e s.m.i.";*

### premesse che:

- l'art. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3 del D.L. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1 del 10 GEN. 2020

- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei medici in formazione;
- l'ASST fa parte della rete formativa della Scuola di Medicina Fisica Riabilitativa e risulta inserita nella banca dati dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

**rilevato**, da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali, che:

- con nota PEC prot. n. 6007 del 07.06.2019, l'ASST G. Pini/CTO manifestava la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano le strutture, le attrezzature ed il personale afferente alla UOC Riabilitazione Mielolesi del P.O. CTO, diretta dal dott. Antonello Caserta, per contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa del predetto Ateneo;
- con nota PEC acquisita al protocollo aziendale in data 17.12.2019 al n. 15211, l'Università degli Studi di Milano, comunicava l'approvazione da parte del Senato Accademico della stipula della convenzione per l'utilizzo della UOC Riabilitazione Mielolesi - P.O. CTO, per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, quale struttura "collegata" ai sensi del D.I. n.402/2017, trasmettendo relativo schema;

**considerato** che è interesse delle parti, attraverso la formalizzazione dell'accordo di che trattasi, promuovere forme di collaborazione reciproca che, da un lato, consentono all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattico formative, dall'altro, per l'Azienda, di rafforzare il rapporto clinico- scientifico con le Istituzioni universitarie stesse;

**visto** il testo di convenzione corredato di scheda tecnica (allegato A), debitamente compilata, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

**visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la convenzione con l'Università degli Studi di Milano - Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa, corredata di scheda tecnica (allegato A), per l'accoglienza a fini didattico-integrativi, dei medici in formazione specialistica presso la UOC Riabilitazione Mielolesi del P.O. CTO, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 2- di mettere a disposizione della suddetta Scuola, le strutture, le apparecchiature e le risorse, come meglio specificato nell'allegato A alla convenzione in argomento;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1 del 10 GEN. 2020

- 3- di precisare che il convenzionamento con gli Istituti universitari per finalità didattico - integrative comporta, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 368/1999, oneri a carico dell'ASST di copertura assicurativa dei medici in formazione specialistica, nell'ambito della Responsabilità civile, rischi professionali e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione;
- 4- di dare atto che la presente convenzione ha una validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
- 5- di conferire al dott. Antonello Caserta, Direttore della UOC Riabilitazione Mielolesi del P.O. CTO, il mandato di monitoraggio ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui alla presente convenzione;
- 6- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
- 7- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Pirota)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *MC*

(Atti n. 2019-1.1.3/1.2.17)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 1 del 10 GEN. 2020

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 13 GEN. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Alfio Ciuchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*AL*

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE  
PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI  
SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA FISICA RIABILITATIVA**

**TRA**

- l'Università degli Studi di Milano, Codice Fiscale n. 80012650158 rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini, nato a Milano il 19.05.1956, domiciliato per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

**E**

- l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966, domiciliato per la sua carica in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1; (di seguito indicata Azienda convenzionata)
- di seguito congiuntamente "Parti" -

**VISTI**

- o Il Decreto Legislativo n. 368 del 17.08.1999 e s.m.i. - attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- o la Legge Regionale del 30.12.2009, n. 33 - T.U. delle leggi regionali in materia di sanità;
- o il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di



attività assistenziali, formative e di ricerca del 10.06.2011;

- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04.02.2015 - Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.

**PREMESSO CHE**

- l'art. 34 e seguenti del Decreto Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3 comma 3° del D.l. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, dei medici in formazione;
- l'Azienda convenzionata con nota del 07.06.2019 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

o Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 06.09.2019;
- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia in data 23.09.2019 repertorio n. 317 del 28.10.2019;
- Senato Accademico in data 12.11.2019.

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - (PREMESSE)**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

**ART. 2 - (FINALITÀ)**

L'Azienda convenzionata consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Le parti prendono atto che l'utilizzo esclusivo della struttura è limitato alle scuole della medesima tipologia.

**ART. 3 - (IMPEGNI ASSUNTI DALLA STRUTTURA CONVENZIONATA)**

L'Azienda convenzionata, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla UOC Riabilitazione Mielolesi del P.O. CTO, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.



L'Azienda assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle strutture poste a disposizione e indicate all'allegato A; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 13 comma 2°.

L'Azienda convenzionata si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come "collegata" ai sensi del D.I. n. 402/2017.

#### **ART. 4 - (IMPEGNI ASSUNTI DALL'UNIVERSITÀ)**

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui all'allegato A, unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

#### **ART. 5 - (ATTIVITÀ FORMATIVA)**

L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa, utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nella struttura convenzionata, senza alcun onere a proprio carico.

Il medico in formazione ai sensi del D.I. n. 68 del 04.02.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio)

in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche dell'UOC per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'Azienda ed il Responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del



periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

**ART. 6 - (FREQUENZA DEI MEDICI IN FORMAZIONE E PARTECIPAZIONE  
ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI)**

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'UOC e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria dell'ASST, nonché con il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'Azienda e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile della UOC Riabilitazione Mielolesi del P.O. CTO presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'Azienda le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso

ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'Azienda consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'Azienda, il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

#### **ART. 7 - (NOMINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO E DEI TUTORI)**

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'Azienda convenzionata, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto.

Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di



tutore.

A tale riguardo l'Azienda convenzionata autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

#### **ART. 8 - (ONERI DELLE PARTI CONTRAENTI)**

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'Azienda convenzionata e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'Azienda stessa.

#### **ART. 9 - (COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'AZIENDA CONVENZIONATA)**

È a carico dell'Azienda convenzionata la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

#### **ART. 10 - (PREVENZIONE E SICUREZZA)**

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Azienda convenzionata e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'ASST G. Pini-CTO (art. 18 del decreto di cui al 1° comma) quale datore di lavoro dell'Azienda convenzionata, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Azienda medesima.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Azienda ospitante.

#### **ART. 11 - (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)**

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in

Medicina Fisica Riabilitativa ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'Azienda convenzionata è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 8 della presente convenzione.

L'Azienda convenzionata si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede



“Persone autorizzate al trattamento dei dati”, ai sensi dell’art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all’espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell’Azienda e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell’attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L’Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web:

- <http://www.unimi.it/ateneo/73613.htm> - “Informative sulla privacy e gestione dei dati” – “Informativa per enti in convenzione per attività di tirocinio” per l’Azienda convenzionata e “Informativa trattamento dati personali per gli utenti delle Segreterie Studenti” (quest’ultima per i medici in formazione).

L’Azienda convenzionata, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dalla stessa e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all’indirizzo <http://www.asst-pini-cto.it> ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate

congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento U.E. nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da

intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### **ART. 12 - (ANTICORRUZIONE)**

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle Parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### **ART. 13 - (DURATA)**



La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 anni (quattro), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'Azienda si impegna a comunicare all'Università, a mezzo PEC o raccomandata RR almeno 3 mesi prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica Riabilitativa le parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Qualora non intervenga la comunicazione di cui al comma 3, la presente convenzione cesserà i suoi effetti alla naturale scadenza, ovvero a conclusione dell'anno accademico in corso.

#### **ART. 14 - (RECESSO)**

Le parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli

standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

#### **ART. 15 - (MODIFICHE)**

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 16 - (IMPOSTE)**

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetta all'imposta di bollo virtuale a cura e a spese dell'Azienda convenzionata, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano,

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

Prof. Elio Franzini


PER L'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO

GAETANO PINI/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Laurelli

Allegati: Allegato A

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
Convenzione Medicina Fisica Riabilitativa.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1)	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINIT-LRLFNC66822F205Z	NON PRESENTE



ALLEGATO "A" (Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017  
recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e  
assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL'U.O./S.C. POSTA A DISPOSIZIONE  
DELLA SCUOLA

Riabilitazione Mielolesi

CODICE NSIS <sup>1</sup> U.O.

CTO561

DIRETTORE U.O.

Dott. Caserta Antonello

STRUTTURA SANITARIA

ASST Pini CTO presidio CTO via Bignami

(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;  
in caso di articolazione in più sedi  
specificare il Presidio)

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO		NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	<p>- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN .....</p> <p>- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN .....</p>	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	ATENEO.....	NO
SE SÌ INDICARE QUALI:	<p>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN .....</p> <p>Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare</p> <p>SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN .....</p> <p>Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare</p>	

<sup>1</sup> NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).

STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI	Degenza e/o Day Hospital	SI N° Posti Letto 19	
	Degenza per acuti e/o strutture riabilitative territoriali	N° Posti Letto 0	NO
		N° Posti Letto 0	NO
		N° 0	NO
devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata		Ambulatori - Day service	SI N° 3
		Fisioterapia Strumentale (mezzi fisici)	SI
		Laboratorio di Elettrodiagnosi e/o ecografia	SI

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI*	Dinamometria strumentale e/o baropodoposturografia	No	
	Laboratorio di analisi del movimento		si
	Riabilitazione diagnostica bronco-respiratoria e cardiovascolare		Si
	Diagnostica e Terapia reumatologica		
	Ambulatori Protesi	Si	
	Biofeedback	no	
	Centro di Urodinamica e Riabilitazione perineale	si	
	Laboratorio di Terapia Occupazionale	si	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA	Radiologia e diagnostica per immagini	si



OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Mineralometria ossea	si
	Medicina di laboratorio	si

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO	Medici Chirurghi	5
PERSONALE SANITARIO	Personale Tecnico Fisioterapisti	8

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.l. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.l. 402/2017 per la struttura collegata
RICOVERI ANNUI	Degenze e/o Day Hospital e/o presa in carico delle persone con disabilità in strutture ospedaliere e territoriali	106	300	150
ATTIVITÀ DIAGNOSTICA ANNUALE	Ambulatori Day service	Amb vulnologia 1074 Amb fisiatrico 100 Amb Urologico 100 Mac 205	700	350

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI		Indicare il Volume annuale dell'U.O.
Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.  * Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di Specializzazione		
Partecipare alla diagnostica funzionale con misure strumentali quali: (Dinamometria, Elettrocinesiologia, Test posturali e baropodometrici, Analisi del cammino, Spirometria, Urodinamica, ecc.) condotta almeno per il 50% in prima persona	20	
Partecipare alla diagnostica funzionale con misure psicometriche quali: Bilanci mio-articolari, Test Neuropsicologici, Questionari quantitativi (scale) di Valutazione Funzionale, check-list strutturate (inclusi questionari ICF) condotta almeno per il 50% in prima persona	106 ricoveri	
Partecipare alla diagnostica biomedica con misure strumentali quantitative o semi-quantitative quali: esami strumentali neurofisiologici, ecografici, osteo-densitometrici: riabilitativa strumentale condotta almeno per il 50% in prima persona	106 ricoveri*	



Partecipazione attiva al team multi-professionale per la definizione di Progetti e Programmi Riabilitativi Individuali (impostazione, controllo, verifica) nei contesti sia di degenza ospedaliera sia ambulatoriale, e/o residenziale assistenziale, e/o territoriale /domiciliare e negli ambiti delle diverse età condotta almeno per il 50% in prima persona	310 ricoveri*
Prescrizione e collaudo di Protesi, Ortési ed Ausili condotta almeno per il 50% in prima persona	150 Ric +amb*
Interventi mini- o semi-invasivi effettuati personalmente e individualmente (quali procedure di medicina manuale, fibroscopie laringo-tracheali, infiltrazioni articolari e in generale procedure di fisioterapia interventistica nelle sue diverse declinazioni condotta almeno per il 50% in prima persona	30 *
Effettuare sei mesi di tirocinio in Dipartimenti, Unità Operative o Servizi specialistici: Ortopedia e Traumatologia (1 mese), Neurologia (1 mese), Cardiologia (1 mese), Pneumatologia (1mese), Dipartimento di Emergenza (1 mese) Dipartimento delle attività Territoriali o equivalente (1 mese)	

Timbro e firma dell'Ente  
 ASS. CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
 GAETANO PINI - CTO  
 IL DIRETTORE GENERALE  
 DR. FRANCESCO LAURELLI

Visto Il Direttore della Scuola  
 Prof. Antonino Michele Previtera



ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI - CTO  
 Presidio Ospedaliero CTO

U.O.C. Mielolesi  
 DOTT. ANTONELLO CASERTA  
 19.3.460

Da compilare da parte della Scuola di Specializzazione

L'U.O. viene inserita da parte della Scuola come:

Struttura di Sede / **Struttura Collegata**

(cerchiare la voce interessata)